



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 11 marzo 2020 n.46

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente:

- la necessità e l'urgenza di provvedere senza indugio all'adozione di misure più opportune al fine di prevenire, contrastare e contenere gli spostamenti dei lavoratori, anche titolari di permesso di soggiorno di cui agli articoli 9, 10 e 12 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, determinate dalle dimensioni del fenomeno epidemico dall'epidemia da COVID-19, dichiarata emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,

vista la delibera del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta del 10 marzo 2020;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

SOSPENSIONE STRAORDINARIA E TEMPORANEA DEI TERMINI DI CUI AGLI ARTICOLI 9, 10 E 12 DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N.118 E SUCCESSIVE MODIFICHE

1. In via straordinaria e temporanea i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche che abbiano il permesso già scaduto alla data di entrata in vigore del presente Decreto - Legge o in scadenza entro il 30 aprile 2020, non sono tenuti all'obbligo di rientro nel Paese di provenienza.

2. Su istanza dei soggetti di cui al comma 1 e, al fine di consentire la permanenza in territorio sammarinese agli stranieri interessati, è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri – il permesso di soggiorno di cui all'articolo 8 della Legge 28 giugno 2010 n.118.

3. I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, possono regolarizzare il proprio rapporto di lavoro fino alla data del 30 aprile 2020, anche se muniti di visto di transito o per turismo e non sono tenuti all'obbligo di rientro nel Paese di provenienza.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 marzo 2020/1719 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Luca Boschi – Mariella Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini